

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 21 febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa dei senatori Craxi, Alfieri, Spagnolli, Scalfarotto,
Gasparri, Barcaiuolo e Pucciarelli:*

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La
Paz il 3 marzo 2010

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in

9.120 euro annui a decorrere dall’anno 2025 e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione degli articoli 2,

3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE